

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4054

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FOLENA, REALACCI, TITTI DE SIMONE, NESI, CIMA, BUFFO,
CAZZARO, CENTO, CRUCIANELLI, DEIANA, GIULIETTI,
GRANDI, GRILLINI, LUCIDI, MELANDRI, MOLINARI, MUSSI,
RIZZO, RUSCONI, RUSSO SPENA, TOCCI, VIGNI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del conflitto in Iraq nell'anno 2003 e sulle eventuali responsabilità del Governo italiano

Presentata il 10 giugno 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto i governi degli Stati Uniti e del Regno Unito hanno dichiarato che la guerra in Iraq si è resa necessaria a causa del possesso, da parte del regime irakeno, di armi di distruzione di massa di varia natura: atomica e nucleare, chimica, batteriologica. Su tale aspetto l'ONU aveva condotto delle ispezioni nel Paese mediorientale, durate diversi anni. Tali ispezioni, che a detta degli ispettori nelle settimane prima della guerra erano state condotte con una collaborazione del regime irakeno, e che poi sono state interrotte dall'inizio del conflitto, non hanno portato ad alcuna con-

clusione tale da giustificare l'attacco armato. L'Amministrazione degli USA, in sede di Consiglio di sicurezza, presentò quelle che definì come « prove » del possesso o della costruzione di armi non convenzionali da parte dell'Iraq. Tali elementi furono giudicati insufficienti dagli stessi responsabili delle ispezioni ONU e dal Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Il governo della Gran Bretagna, inoltre, produsse una relazione, che fu presentata come prova inconfutabile, la quale successivamente si rivelò essere in larga parte il frutto degli studi di un ricercatore riferiti al periodo del primo

conflitto irakeno e quindi risalenti a più di dieci anni prima.

Sono passati ormai due mesi dalla fine della guerra in Iraq e le forze anglo-americane occupano il Paese (lo stesso Consiglio di sicurezza dell'ONU, nella risoluzione n. 1483 del 22 maggio 2003, parla di « potenze occupanti »). Nessuna arma di distruzione di massa è stata reperita. Il Consiglio di sicurezza, nella citata risoluzione n. 1483, riafferma « che è importante disarmare l'Iraq delle sue armi di distruzione di massa e, alla fine, confermare l'avvenuto disarmo dell'Iraq », confermando implicitamente che l'unica parziale legittimazione *a posteriori* dell'intervento in Iraq sarebbe rappresentata dal reperimento di tali armi.

L'opinione pubblica mondiale si interroga su quanto avvenuto e chiede l'evidenza del possesso o meno di armi di distruzione di massa da parte del regime irakeno. Grandi testate giornalistiche hanno sensibilizzato i propri lettori sull'importanza di scoprire la verità circa le cause reali che hanno scatenato la guerra.

In questo contesto, negli USA, nel Regno Unito e in Spagna, i rispettivi Parlamenti stanno avviando delle indagini volte a scoprire se tali armi fossero realmente nelle mani di Saddam Hussein. Si tratta di un questione capitale per la credibilità di quei governi tanto che il Primo ministro inglese, pur respingendo l'accusa di aver mentito al Parlamento e all'opinione pubblica, ha assicurato la piena collaborazione all'indagine parlamentare. Anche il Governo italiano ha sempre appoggiato la tesi sostenuta dagli USA e dal Regno Unito. Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, tanto nel riferire al Parlamento quanto in dichiarazioni pubbliche, anche dopo la guerra, hanno affermato con sicurezza l'esistenza di armi di distruzione di massa in Iraq. In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri ha considerato, nelle comunicazioni alle Camere del 6 febbraio 2003, come vere le informazioni contenute nel *dossier* che il Segretario di Stato americano Colin Powell ha presentato al Consiglio di sicurezza.

Il Governo italiano, al fine di appoggiare l'intervento in Iraq, ha inoltre concesso l'uso delle infrastrutture di trasporto insistenti sul territorio nazionale alle Forze armate statunitensi. L'appoggio italiano al conflitto è stato quindi evidente, sebbene il nostro Paese si sia dichiarato non belligerante. Appoggio che gli USA hanno riconosciuto, diffondendo la lista dei Paesi « volenterosi » che affiancavano USA e Regno Unito nella guerra.

A distanza di due mesi dalla fine del conflitto autorevoli esponenti del governo USA hanno in parte ammesso che il conflitto non è stato causato dai motivi inizialmente dichiarati (il possesso delle armi da parte del regime e i conseguenti pericoli per la sicurezza internazionale), quanto dalla volontà di produrre un cambiamento di regime politico. Inoltre l'atteggiamento profondamente differente nei riguardi della Corea del Nord, la quale ha dichiarato di possedere armi nucleari e di volerle usare in caso di necessità, solleva ulteriori dubbi sugli effettivi motivi che hanno portato al conflitto.

L'interrogativo che si pone l'opinione pubblica italiana (tra le più sensibili al mondo alle ragioni della pace e all'opposizione a qual conflitto armato), quindi, è il seguente: il Governo italiano era a conoscenza di informazioni sui motivi che hanno scatenato il conflitto e sull'attendibilità delle prove fornite, informazioni non rese pubbliche dagli USA e dalla Gran Bretagna, o tali governi hanno tenuto all'oscuro l'Italia ? E, nel primo caso, perché il Governo non ha fornito al Parlamento tali informazioni ? O, nel secondo caso, perché il Governo non ha predisposto proprie indagini al fine di valutare l'attendibilità delle prove e conseguentemente la veridicità delle dichiarazioni dei governi degli USA e del Regno Unito in merito alla necessità di un attacco all'Iraq ?

Onorevoli colleghi, in una situazione in cui sono possibili altri nuovi conflitti, a partire dall'Iran, e in una situazione in cui in Iraq non è garantita la sicurezza, l'obiettivo di realizzare « il diritto del popolo irakeno di determinare liberamente il proprio avvenire e di avere il controllo

delle proprie risorse naturali », menzionato dalla citata risoluzione n. 1483, appare assai incerto e lontano nel tempo, e l'Italia è diventata « potenza occupante », con un contingente militare sotto comando anglo-americano, è fondamentale per il Parlamento e per il Paese sapere se è stata raccontata tutta la verità sul conflitto, sulle sue cause e sul suo svolgimento.

In mancanza di ciò qualsiasi nuovo intervento armato sarà velato dal dubbio di motivazioni nascoste, volutamente non divulgate, al fine di trarre in inganno i cittadini e i loro rappresentanti.

Per questi motivi si ritiene urgente e importante avviare anche in Italia una inchiesta parlamentare, così come sta avvenendo altrove. La presente proposta di legge istituisce a tale fine una apposita Commissione parlamentare di inchiesta.

Scoprire la verità su quanto avvenuto è nell'interesse del Paese e della credibilità delle istituzioni agli occhi dei cittadini italiani e di quelli del resto del mondo.

L'articolo 1 istituisce la Commissione e ne fissa i compiti.

L'articolo 2 ne fissa la composizione e la durata e prevede le norme per la nomina dei membri e dell'Ufficio di presidenza.

L'articolo 3 stabilisce le modalità di indagine e i poteri della Commissione, con particolare riguardo all'acquisizione di documenti, agli interrogatori e alle audizioni. In particolare stabilisce la non opponibilità del segreto di Stato o d'ufficio alle indagini della Commissione e la facoltà della stessa di utilizzare i servizi di *intelligence* per l'inchiesta.

L'articolo 4 stabilisce l'obbligo del segreto, per gli atti dichiarati non divulgabili dalla Commissione stessa, per quanti sono stati coinvolti nei lavori della Commissione nonché le pene per coloro che dovessero violare tale disposizione.

L'articolo 5 dispone la trasmissione delle risultanze della Commissione alla magistratura civile e militare, alla Corte penale internazionale e al Consiglio di sicurezza dell'ONU al fine di permettere a tali istituzioni di approfondire le indagini per quanto di loro competenza ed eventualmente di perseguire coloro che si siano resi responsabili di reati.

L'articolo 6, infine, stabilisce la data di entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del conflitto in Iraq nell'anno 2003 e sulle eventuali responsabilità del Governo italiano).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende che hanno determinato il conflitto in Iraq nell'anno 2003 e sulle eventuali responsabilità del Governo italiano nel conflitto stesso, di seguito denominata « Commissione », con i seguenti compiti:

a) accertare le motivazioni che hanno portato al conflitto irakeno e se queste corrispondano alle motivazioni dichiarate nelle sedi internazionali dai governi a qualunque titolo coinvolti nel conflitto;

b) accertare se in Iraq, alla data di inizio delle ostilità, fossero presenti o meno armi di distruzione di massa di tipo atomico o nucleare, chimico, batteriologico o di altra natura, proibite dalle convenzioni internazionali e dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU;

c) accertare se il conflitto sia avvenuto o meno nel rispetto del diritto internazionale;

d) accertare se nello svolgimento del conflitto siano stati commessi crimini di guerra ed eventualmente attivare le iniziative opportune per identificarne i responsabili;

e) accertare le responsabilità del Governo e delle altre autorità italiane nel conflitto, anche con particolare riferimento alla legittimità della concessione delle infrastrutture insistenti sul territorio nazionale alle Forze armate degli Stati Uniti;

f) accertare la veridicità degli elementi di prova sulle responsabilità del

regime irakeno riguardo alla creazione o alla detenzione di armi di distruzione di massa e se tali informazioni fossero o meno a conoscenza del Governo italiano e, più in generale, valutare le informazioni riguardo alle cause scatenanti del conflitto, la conoscenza di esse da parte del Governo italiano e la corrispondenza rispetto alle comunicazioni rese al Parlamento;

g) riferire al Parlamento sull'esito dell'inchiesta.

ART. 2.

(Composizione e durata).

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

3. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 2.

4. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento.

5. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Re-

pubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

6. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dalla sua istituzione.

ART. 3.

(Attività della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto di Stato né il segreto d'ufficio. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Quando atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie. Può richiedere informazioni e documenti al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS). Può altresì richiedere al Governo e alle Forze armate tutti gli atti e i documenti necessari alle indagini di propria competenza. Può inoltre richiedere a governi stranieri e a organizzazioni internazionali, a forze armate straniere e a servizi di *intelligence* stranieri atti e documenti. Nel caso di governi stranieri e di organizzazioni internazionali la richiesta è avanzata direttamente, fatte salve le norme di diritto internazionale vigenti, e ne viene data comunicazione al Governo italiano il quale non può opporre alcuna azione atta a ritardare o impedire la trasmis-

sione dei documenti o degli atti. Nel caso di forze armate e di servizi di *intelligence* stranieri la richiesta è inoltrata al governo dello Stato interessato.

4. La Commissione, nell'ambito dei suoi lavori, può chiedere di interrogare o audire membri di governi stranieri e di organizzazioni internazionali in carica durante il conflitto o membri delle forze armate, di polizia o di *intelligence* di altri Stati o comunque funzionari dei governi e di organizzazioni internazionali o delle loro emanazioni dirette o indirette, nel rispetto delle norme di diritto internazionale vigenti. Inoltre, la Commissione può richiedere documenti e atti degli organi parlamentari di altri Stati che indaghino su materie analoghe a quelle di cui all'articolo 1 e può chiedere di interrogare o audire membri di tali organi.

5. La Commissione o una sua delegazione può recarsi, anche al di fuori del territorio nazionale, ovunque sia necessario per acquisire informazioni utili ai suoi compiti di indagine.

6. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato e solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e dei documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

7. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta. La segretezza della seduta è decisa, di volta in volta, a maggioranza assoluta dei membri della Commissione.

8. La Commissione, a maggioranza assoluta dei propri membri, decide quali atti e documenti possono essere divulgati. Devono comunque essere coperti da segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 8.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, con informazioni diffuse in qualsiasi forma, è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

ART. 5.

(Trasmissione delle risultanze alle autorità competenti).

1. Le risultanze delle indagini compiute dalla Commissione vengono trasmesse, al termine dei lavori della stessa, all'autorità giudiziaria competente per territorio, all'autorità giudiziaria militare competente per territorio, alla Corte penale internazionale e al Consiglio di sicurezza dell'ONU.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0045920